



UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Aderente a Union Network International – UNI

UILCA BANCA IMI

Non allarghiamoci troppo!

L'interpretazione di Banca IMI delle regole in materia di fruizione delle ferie e dei permessi ex festività sopresse.

La circolare 14/2010 del 12 marzo contiene affermazioni che, in alcuni casi, non sono in linea con il CCNL.

Venerdì 12 marzo il nostro ufficio organizzazione, con apposita mail delle 17.56, ci portava a conoscenza delle regole per la fruizione delle ferie e dei permessi ex festività. In realtà non si tratta di nient'altro che dell'adeguamento pedissequo alla policy di programmazione delle ferie emessa dal Gruppo Intesa Sanpaolo; e pedissequamente ne ereditiamo alcune incongruenze e difformità. Congiuntamente al comunicato è stato allegato un documento che al paragrafo 2 della circolare viene riportato come "*completa rappresentazione dei diritti e dei doveri di ciascun dipendente*". Noi, per i nostri diritti e doveri, in questo caso ci atteniamo a un documento chiamato **CCNL** che agli **articoli 48, 49 e 50** esaurisce chiaramente tutti i casi oggetto della circolare.

Ci teniamo a sottolineare i seguenti punti:

1. Ex festività.

- L'art. 50 del CCNL in merito alle Ex festività prevede: "*Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell'anno successivo*".

Nella circolare si lascia invece intendere che i giorni di Ex festività debbano essere fruiti nel corso dell'anno; inoltre nell'Allegato 1 (Regole in materia ecc.) pur richiamando il rispetto del CCNL non si fa alcun cenno alla



UILCA Banca IMI - Largo Mattioli 5 – 20121 MILANO
Tel. 02 7261 5423 cell. 335 6475131 fax. 02 7261 5576
bancaimi@uilcais.it www.uilcais.it www.uilca.it

possibilità che hanno i lavoratori di optare per il pagamento di tali giornate.

2. **Festività civili coincidenti con la domenica.**

- L'art. 48 del CCNL prevede che: *"... l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio"*. Pertanto la circolare, nel paragrafo in cui prevede, senza alcuna intesa con il lavoratore, un giorno aggiuntivo di ex festività per tutti in quanto il 25 aprile cade di domenica, è chiaramente in contraddizione con il CCNL.

3. **Obbligo di fruizione delle ferie arretrate.**

- Andate a pagina 5 dell'Allegato 1 (Regole in materia ecc.), paragrafo 4, dalla nona alla dodicesima riga del paragrafo...

In relazione alle ferie non fruite, NON è vero che *"il responsabile fissa il periodo di ferie per il dipendente, coordinandosi con le strutture gerarchicamente sovraordinate di riferimento"* e non col dipendente!!! Siamo basiti, nel CCNL si parla di concordare col dipendente non di IMPORRE! Basterebbe usare il verbo "concordare" al posto di "stabilire" (undicesima riga del paragrafo) ed il senso della frase sarebbe già più ortodosso.

RIASSUMENDO CONTRARIAMENTE A QUANTO COMUNICATO DALL'AZIENDA

- **Le ferie arretrate non fruite NON possono essere assegnate d'ufficio, ma vanno sempre concordate con il Lavoratore.**

- **NON è obbligatorio fruire delle ex festività in quanto, se non fruite nell'anno di pertinenza, saranno monetizzate.**

- **Per la festività del 25 aprile 2010 è possibile un ulteriore giorno aggiuntivo di ex festività o in alternativa, d'intesa col lavoratore, la monetizzazione.**

16 marzo 2010



UILCA Banca IMI - Largo Mattioli 5 – 20121 MILANO
Tel. 02 7261 5423 cell. 335 6475131 fax. 02 7261 5576
bancaimi@uilcais.it www.uilcais.it www.uilca.it